



*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE  
E DEI FARMACI VETERINARI  
Uffici 1 e 3

A-B-C

03 - 12 - 2019

Nicola

+ ALISA

3/12/19

Dirigente UOD Prevenzione e Sanità  
Pubblica Veterinaria  
Regione Campania  
Dr. Paolo Sarnelli

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del  
Mezzogiorno  
Al Coordinatore Task Force  
Dr. Antonio Limone

e, p.c. Assessorati alla sanità

Istituti Zooprofilattici  
Sperimentali

Invio via PEC

Direzione generale per l'igiene e la  
sicurezza degli alimenti e la nutrizione

SEDE

Oggetto: Riscontro richiesta parere Regolamento (UE) 2017/625 del 15 Marzo 2017 prot. n. 689685 del 14/11/2019.

Con riferimento alla richiesta di parere di cui all'oggetto concernente "l'ammissibilità del ricorso alla controperizia per le attività inerenti i piani di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie animali", si forniscono i seguenti elementi di riscontro.

In premessa si evidenzia che il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli e alle altre attività ufficiali lungo la filiera agroalimentare del 15 marzo 2017 (da ora Regolamento) che si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, all'articolo 2, paragrafo 2 definisce le "altre attività ufficiali" come "*attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a norma del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali*".

Risulta, quindi, chiaro che le attività inerenti ai piani di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie animali, oggetto della richiesta di parere che si riscontra, rientrano a pieno titolo nelle altre attività ufficiali.

Tanto premesso si fa presente che l'articolo 35 del Regolamento che, in sintesi, disciplina il diritto dell'operatore, i cui animali o merci siano sottoposti a campionamento, analisi, prova o diagnosi nell'ambito dei controlli ufficiali, di chiedere una controperizia a cura di un perito di parte ed in caso di controversia richiedere, sempre a proprie spese, il riesame da parte di un laboratorio ufficiale **non si applica alle altre attività ufficiali**.

Ciò è comprovato non solo dalla circostanza che l'articolo 35, al paragrafo 1, fa riferimento esclusivamente al solo contesto dei controlli ufficiali, ma soprattutto dal disposto dell'articolo 1, paragrafo 5, che nell'elencare espressamente gli articoli del Regolamento che si applicano anche alle altre attività ufficiali non cita l'articolo 35 sulla controperizia.

**In conclusione, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5 del Regolamento, l'articolo 35 sulla controperizia non è applicabile alle altre attività ufficiali inerenti ai piani di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie animali.**

IL DIRETTORE GENERALE  
\*F.to Silvio Borrello

*\*Firma autografa sostituita a mezzo stampo, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993.*

Referenti

Ufficio 1: dott.ssa Marina Bellucci

dott.ssa Patrizia Ippolito

Ufficio 3: dott. Luigi Ruocco